

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Assessorato territorio e ambiente  
Dipartimento territorio e ambiente  
Direzione ambiente

Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. AAE in data 16/3/2010

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ VALECO S.P.A. DELLA GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E ASSIMILATI, SITO IN BRISSOGNE, LOC. L'ILE BLONDE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 PER LE ATTIVITÀ NON RIENTRANTI IN A.I.A. E AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006.

Il Capo del servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti:

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte Quarta del decreto "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni;
- richiamato il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" in vigore relativamente alle attività di recupero soggette a procedure semplificate, sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- considerato che le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle al recupero di rifiuti non soggette a procedura semplificata, sono rilasciate dalla Regione competente per territorio, così come previsto dall'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- richiamato il DM 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2010, n. 9), così come modificato dal DM 15 febbraio 2010;
- considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione di rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 178;

- richiamata la nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti in data 3 aprile 2008, prot. n. 3839/TA con la quale si comunicava ai soggetti titolari e gestori di impianti già autorizzati ai sensi delle normative previgenti in materia di gestione dei rifiuti (DPR 10 settembre 1982, n. 915 e decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) la necessità di revisionare ed aggiornare tali autorizzazioni in considerazione delle prescrizioni fissate con il citato art. 208, del d. lgs. n. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni;
- considerato che l'aggiornamento dell'autorizzazione riguarda gli aspetti gestionali e la validità dell'autorizzazione medesima e che, pertanto, la richiesta di rilascio della nuova autorizzazione è adempimento a carico del soggetto gestore dell'impianto di recupero/smaltimento;
- richiamata la nota trasmessa dalla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, località L'Île Blonde, del 6 giugno 2009, prot. 1350/09, con la quale chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione alla gestione del Centro regionale di trattamento rifiuti urbani e assimilati, sito in Brissogne, località L'Île Blonde, relativamente alle attività non ricomprese nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 4494 del 30 ottobre 2007, (operazione di smaltimento: deposito preliminare – punto D15 dell'allegato B e operazione di recupero: messa in riserva – punto R13 dell'allegato C della parte quarta d.lgs. 152/2006, attività di compostaggio: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi – punto R3) e con la quale comunica l'elenco dei codici CER dei rifiuti che possono essere depositati preliminarmente e messi in riserva ai fini del successivo smaltimento o recupero finale, presso l'impianto sopra indicato, riportato al punto 2., lettera b) del dispositivo del presente provvedimento;
- preso atto che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione erano stati autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dell'articolo 3/bis della legge 10 ottobre 1987, n. 441, con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale n. 6060, del 22 agosto 1981 e n. 3521, del 31 maggio 1985, n. 6612, del 31 luglio 1987 e n. 6263, del 16 luglio 1993;
- considerato che la soc. VALECO S.p.A. è stata incaricata dalla Regione in esecuzione della legge regionale, con affidamento diretto, della gestione del Centro regionale di trattamento dei RU ed assimilati, di Brissogne con deliberazione della Giunta regionale n. 5200, del 30 dicembre 2002, per un periodo di 15 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che, pertanto, l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente provvedimento deve avere durata non superiore al 31 dicembre 2017;
- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dall'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota in data 24 luglio 2009, prot. n. 8147/TA, e tenutasi in data 5 agosto 2009, nell'ambito della quale è stato formulato parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione richiesta dalla società VALECO S.p.A., di Brissogne, alla gestione del Centro regionale di trattamento rifiuti urbani e assimilati di Brissogne (operazione di smaltimento: deposito preliminare – punto D15 dell'allegato B e operazione di recupero: messa in riserva – punto R13 dell'allegato C della parte quarta d.lgs. 152/2006 ed attività di compostaggio: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi – punto R3), presso l'impianto sito in Comune di Brissogne, loc. L'Île Blonde, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, relativamente alle attività non ricomprese nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 4494 del 30 ottobre 2007, con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - o lo stoccaggio e la bio-ossidazione accelerata per i soli rifiuti classificati con i codici CER 20 01 38 (legno, diverso di cui alla voce 20 01 37) e 20 02 01 (rifiuti biodegradabili

- prodotti da giardini e parchi) possono essere realizzate anche in aree non confinate, su superfici non impermeabilizzate e senza la raccolta delle acque reflue di processo;
- il deposito preliminare e la messa in riserva dei rifiuti pericolosi dovranno essere effettuati rispettando le prescrizioni tecniche di cui al punto 4.1 della Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984;
  - il deposito preliminare e la messa in riserva dei rifiuti disciplinati da norme specifiche di settore (RAEE e PCB) dovranno essere effettuati rispettando le eventuali prescrizioni tecniche definite da tali normative;
  - il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti non pericolosi suscettibili di produrre percolato, non protetti dagli agenti atmosferici, dovranno essere effettuati su superficie impermeabilizzata e dotata di sistema di raccolta dei percolati stessi;
  - il deposito preliminare, la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti polverulenti devono rispettare le prescrizioni riportate nella parte I dell'Allegato 5 alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
  - la gestione dell'attività di produzione di compost da rifiuti verde deve avvenire in maniera da evitare la formazione di cumuli di prodotto in quantità eccessiva rispetto alla produzione annuale. In particolare deve essere assicurato un costante avvio alla commercializzazione e/o riutilizzo del compost prodotto, evitando che i cumuli superino un quantitativo doppio rispetto al compost prodotto in un anno;
- considerato che ai sensi dell'articolo 212, comma 5 del d. lgs. 152/2006 requisito per la gestione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di titolarità di terzi è l'iscrizione alla cat. 6, dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui ai commi 1, 2 3 e 4 del citato articolo 212, così come definita dal DM 28 aprile 1998, n. 406, ma che a seguito di quanto stabilito dal Presidente del Comitato nazionale dell'Albo medesimo con circolare in data 13 gennaio 2009, Prot. n. 108/ALBO/PRES, le iscrizioni a detta categoria sono sospese fino alla data di emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del decreto che definisce i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore della Regione in cui sono ubicati gli impianti, previsto dal comma 10 del citato articolo 212 del d. lgs. 152/2006;
  - considerato di dover rilasciare l'autorizzazione di cui trattasi a favore del soggetto gestore dell'impianto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, anche in assenza dell'iscrizione alla citata cat. 6B avendo la struttura competente verificato che l'impresa VALECO S.p.A. con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1, possiede tutti i requisiti oggettivi stabiliti per l'iscrizione a detta categoria dal DM 406/1998 sopra richiamato, ivi compresi i requisiti del responsabile tecnico individuato;
  - ritenuto necessario aggiornare l'autorizzazione di cui trattasi, rilasciandola al gestore dell'impianto stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, assumendo a riferimento esclusivamente le tipologie di rifiuto per le quali il Centro regionale di trattamento dei rifiuti era stato autorizzato allo stoccaggio provvisorio e/o al trattamento con le deliberazioni sopra richiamate e non per tutte le tipologie indicate in domanda;
  - vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale" e, in particolare l'articolo 13 relativo all'esercizio delle funzioni dirigenziali;
  - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il

- conferimento dei relativi incarichi come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009 e n. 1560 in data 5 giugno 2009;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1783 in data 26 giugno 2009 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di terzo livello alla sottoscritta;
  - vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative.

### D E C I D E

1. di autorizzare la società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, località L'Ile Blonde, 1, alla gestione del Centro regionale di trattamento rifiuti urbani e assimilati di Brissogne (operazione di smaltimento: deposito preliminare – punto D15 dell'allegato B e operazione di recupero: messa in riserva – punto R13 dell'allegato C della parte quarta d.lgs. 152/2006 e attività di compostaggio: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi – punto R3), relativamente alle attività non ricomprese nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, modificata con Provvedimento dirigenziale n. 5959, del 30 dicembre 2009, ai sensi ~~ai sensi~~ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
2. di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata, in coerenza con \_\_\_\_\_ l'affidamento diretto dell'incarico di gestione del centro sopra indicato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 5200, del 30 dicembre 2002, fino al 31 dicembre 2017 dalla data del presente provvedimento, con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la quantità massima di rifiuti stoccabili non potrà essere superiore a 3.500 t;
  - b) presso l'impianto potranno essere conferiti, depositati e trattati esclusivamente i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi, contraddistinti questi ultimi con l'asterisco per le quantità a fianco di ciascun rifiuto indicate:

Attività di smaltim. Allegato B	Attività di recupero Allegato C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua Conferibile / trattabile	Quantità massima stoccabile
D 15		020108	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	200 kg	100 kg
D 15		020109	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08		
D 15		080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1.000 kg	200 kg
D 15		080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
D 15		080114	fanghi prodotti da pitture e		

			vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		
D 15		080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
D 15		080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		
D 15		080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1.000 kg	1.000 kg
D 15		080121*	residui di vernici o di sverniciatori	1.000 kg	1.000 kg
D 15		090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	1.000 kg	500 kg
D 15		090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		
D 15		090103*	soluzioni di sviluppo a base di solventi		
D 15		090104*	soluzioni fissative		
D 15		090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio		
D 15		090106*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	500 kg	200 kg
D 15		090113*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06		
D 15		130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB ( <i>La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.</i> )	500 kg	200 kg
D 15		130104*	emulsioni clorurate	1.000 kg	600 kg
D 15		130105*	emulsioni non clorurate		
D 15		130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB		
D 15		130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01		
D 15		130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		

MACCA DA FOLIO  
 €14,62  
 00019335 00000000 00000000  
 00117047 20/01/2010 09:54:17  
 0001-000000 0241717A312E3F02  
 IDENTIFICATIVO : 01002212126267

0 1 08 231212 624 7  


D 15		130308*	oli sintetici isolanti e termo conduttori		
D 15		130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
D 15		130310*	altri oli isolanti e termo conduttori		
D 15		130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	200 kg	100 kg
D 15		130503*	fanghi da collettori		
D 15		130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	200 kg	100 kg
D 15		130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		
D 15		130508*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	500 kg	200 kg
D 15		140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC1	1.000 kg	600 kg
D 15		140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	1.000 kg	600 kg
D 15		140603*	altri solventi e miscele di solventi		
D 15		140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati		
D 15		140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi		
D 15		150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1.000 kg	600 kg
D 15		150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	1.000 kg	600 kg
D 15		150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	500 kg	200 kg
D 15		160103	pneumatici fuori uso	300.000 kg	30.000 kg
D 15		160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	500 kg	200 kg
D 15		160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09		
D 15		160211*	apparecchiature fuori uso,		

370

			contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		
D 15		160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		
D 15		160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	500 kg	200 kg
D 15		160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	500 kg	200 kg
D 15		160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	2.000 kg	1.000 kg
D 15		160605	altre batterie ed accumulatori		
D 15		191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	2.000 kg	1.000 kg
D 15		191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	2.000 kg	1.000 kg
D 15		191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		
D 15		191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07		
D 15		191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		
D 15		191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	2.000 kg	1.000 kg
D 15		200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	15.000 kg	6000 kg

R 13	020304	Scarti riutilizzabili per il consumo o la trasformazione	20.000 kg	10.000 kg
R 13	020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
R 13	020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
R 13/R5	030301	scarti di corteccia e legno	100.000 kg	50.000 kg
R 13	130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	50.000 kg	5.000 kg
R 13	130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
R 13	130111*	oli sintetici per circuiti idraulici		
R 13	130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
R 13	130113*	altri oli per circuiti idraulici		
R 13	130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		
R 13	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
R 13	130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
R 13	130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
R 13	130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
R 13	150101	Imballaggi in carta e cartone	7.000.000 kg	70.000 kg
R 13	150102	Imballaggi in plastica	4.000.000 kg	150.000 kg
R 13	150103	imballaggi in legno	300.000 kg	80.000 kg
R 13	150104	imballaggi metallici	200.000 kg	70.000 kg
R 13	150105	imballaggi in materiali compositi	10.000 kg	3.000 kg
R 13	150106	imballaggi in materiali misti	10.000 kg	3.000 kg
R 13	150107	Imballaggi in vetro	8.000.000 kg	100.000 kg
R 13	160103	pneumatici fuori uso	300.000 kg	30.000 kg
R 13	160107*	filtri dell'olio	1.000 kg	500 kg
R 13	160117	metalli ferrosi	5.000 kg	1.000 kg
R 13	160118	metalli non ferrosi		

R 13	160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	500 kg	200 kg
R 13	160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09		
R 13	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti cloro fluorocarburi, HCFC, HFC	500 kg	200 kg
R 13	160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	500 kg	200 kg
R 13	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	500 kg	200 kg
R 13	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		
R 13	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		
R 13	160601*	batterie al piombo	10.000 kg	5.000 kg
R 13	160602*	batterie al nichel-cadmio	5.000 kg	2.000 kg
R 13	160603*	batterie contenenti mercurio	1.000 kg	500 kg
R 13	160606*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	2.000 kg	1.000 kg
R 13	191202	metalli ferrosi	3.000.000 kg	60.000 kg
R 13	191203	Metalli non ferrosi	10.000 kg	5.000 kg
R 13	200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	10.000 kg	3.500 kg
R 13	200101	carta e cartone	6.000.000 kg	30.000 kg
R 13	200140	metallo	3.000.000 kg	60.000 kg
R 13	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi	250.000 kg	6.000 kg
R 13	200125	oli e grassi commestibili	3.500 kg	2.000 kg
R 13	200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		

MARCA DA BOLLO  
 €14,62  
 QUATTROSTE/62  
 20/01/2010 09:54:42  
 SCIENTIFICATIVO : 01012312125256

R 13	200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	60.000 kg	15.000 kg
R 13	200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	5.000 kg	1.500 kg
R 13	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	1.000.000 kg	300.000 kg
R 13	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		
R 13/R5	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	6.000.000 kg	1.000.000 kg
R 13	200140	metallo	3.000.000 kg	60.000 kg
R 13/R 5	200201	rifiuti biodegradabili	6.500.000 kg	1.000.000 kg

- c) i rifiuti conferiti presso l'impianto, diversi dai rifiuti urbani e assimilati, devono essere regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, e dalla data di attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il DM 17 dicembre 2009 secondo le modalità stabilite dalla norma medesima;
- d) in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
- e) devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi ed alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- f) il soggetto gestore dovrà tenere presso l'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni; dalla data di attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il DM 17 dicembre 2009, dovranno, altresì, essere rispettate tutte le modalità di trasmissione per via telematica delle informazioni sulle quantità e le tipologie dei rifiuti conferiti presso l'impianto autorizzato;
- g) il soggetto autorizzato deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n.

70. così come previsto anche dal citato DM 17 dicembre 2009 e successive integrazioni e modificazioni;


- h) la raccolta ed il trasporto dei rifiuti conferiti presso il Centro devono essere effettuati da soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 212. del d. lgs. 152/2006;
  - i) è vietato lo stoccaggio dei rifiuti conferiti all'impianto di trattamento per tempi superiori a quelli strettamente necessari per sottoporre i rifiuti stessi al trattamento previsto. In ogni caso i rifiuti devono essere avviati ad operazioni di trattamento ai fini del recupero e/o dello smaltimento finale entro un anno dal conferimento presso il Centro qualora la quantità depositata risulti essere inferiore alla capacità di stoccaggio autorizzata;
  - j) i residui delle operazioni di trattamento, ai fini del trasporto, stoccaggio provvisorio o definitivo potranno essere affidati unicamente a soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei gestori ambientali;
  - k) è vietato svolgere attività di trattamento dei rifiuti che risultino incompatibili tra loro senza le necessarie misure di sicurezza;
  - l) devono essere comunicate al Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, le eventuali modifiche della propria attività e richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
3. di dare atto che le funzioni di responsabile tecnico dell'impianto di cui trattasi sono svolte dall'Ing. Carena Alessandro, nato a Torino il 24 settembre 1955, residente ad Aosta in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge;
4. di stabilire che il soggetto gestore deve comunicare preventivamente la data di cessazione dell'attività autorizzata;
5. di stabilire che il soggetto autorizzato deve provvedere, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della presente deliberazione, alla presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nei modi e nei termini che sono indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006, per l'importo che sarà comunicato dal dirigente della struttura competente;
6. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 1. del presente provvedimento il soggetto interessato deve presentare istanza alla struttura regionale competente almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 208, comma 12 del d. lgs. 152/2006, e comunque non oltre 30 giorni dopo l'eventuale nuovo affidamento di gestione del Centro;
7. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 269, di cui alla parte V del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni, la produzione di polveri in atmosfera derivanti dall'attività autorizzata con la presente deliberazione, con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni riportate alla parte I, allegato 5 alla citata parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, sopra richiamato, con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) devono essere bagnate periodicamente le piste di accesso all'area di lavoro con irrigatori mobili e lava strade;

- b) ai fini dell'esercizio delle attività di produzione di compost deve essere installato un sistema di irrigazione (ad esclusione del periodo invernale), lungo i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto e movimentazione dei rifiuti e per la frequente bagnatura del materiale in fase di compostaggio;
  - c) devono essere asfaltate le piste e l'area di accesso al compostaggio;
  - d) deve essere mantenuta la piantumazione lungo il perimetro del Centro;
8. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 7. del presente atto è valida fino al 31 dicembre 2017 a partire dalla data del presente provvedimento, salvo rinnovo a seguito di affidamento di nuovo incarico di gestione del centro. Per il rinnovo della stessa, il soggetto interessato deve presentare istanza alla struttura regionale competente almeno 1 (uno) anno prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 269, comma 7 del d. lgs. 152/2006, e comunque non oltre 30 giorni dopo l'eventuale nuovo affidamento di gestione del Centro;
  9. di stabilire che ai fini dell'esecuzione del controllo di accertamento di cui al comma 6 dell'articolo n. 269 sopra richiamato, la messa in esercizio è fissata alla data di notifica del presente provvedimento e la messa a regime dell'impianto è immediata dalla messa in esercizio dello stesso;
  10. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 269, comma 6, sopra richiamato, l'Autorità competente effettuerà un controllo di accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 mesi dalla data di messa a regime;
  11. di stabilire che il soggetto gestore autorizzato con il presente provvedimento dovrà presentare la richiesta di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del d.lgs. 152/2006 non appena il Comitato nazionale dell'Albo medesimo avrà fornito le necessarie indicazioni per l'ottenimento dell'iscrizione stessa, dando comunicazione alla struttura regionale competente dell'avvenuta presentazione dell'istanza. L'iscrizione dovrà essere ottenuta entro i termini fissati dal citato Comitato nazionale. Copia dell'atto di iscrizione dovrà essere trasmessa al Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti entro 30 giorni dal rilascio;
  12. di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  13. di stabilire che il soggetto gestore deve provvedere annualmente al versamento del diritto di iscrizione al Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti istituito presso il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali, ai sensi di cui all'articolo 212, commi 23 e 26 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, secondo le procedure che saranno fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
  14. la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di urbanistica ed agli eventuali vincoli di natura pubblicistica;
  15. di stabilire che l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al presente provvedimento determina la sospensione ed in relazione alla gravità dei fatti accertati l'eventuale successiva

revoca della presente autorizzazione, nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, capo I del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;

16. di disporre la notifica del presente provvedimento alla società VALECO S.p.A., ai Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, agli Uffici regionali competenti in materia di tutela dell'ambiente, all'Albo gestori ambientali ed alla Stazione Forestale competente per territorio;
17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

IL COMPILATORE  
- Ines Mancuso -



IL CAPO SERVIZIO  
- Ines Mancuso -

